



convenuto in giudizio il Sig. Giovanni Pietro Mario Venditelli, chiedendo la condanna al pagamento, a favore del Comune di Cervaro, della somma di € 85.018,11, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di giudizio.

Ha rappresentato che il convenuto, nella qualità di responsabile dell'area amministrativa del Comune di Cervaro, ha stipulato contratti di lavoro con quattro soggetti - Ing. Evangelista, Sig.ra Ruzzo, Dott. Vettese e Dott. Lauro - in violazione della delibera di Giunta comunale n. 98/2014 e degli articoli 7, 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell'art. 97 della Costituzione in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e di utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

Il danno è stato quantificato tenendo conto anche della proroga contrattuale disposta dal nuovo responsabile dell'area amministrativa, nei cui confronti la Procura non ha ravvisato la sussistenza della colpa grave. La Procura ha, poi, replicato a quanto dedotto dal convenuto nelle controdeduzioni, in particolare con riferimento agli istituti del c.d. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco

d'eccezione".

Con comparsa di costituzione e risposta la difesa del convenuto ha contestato quanto dedotto dalla Procura. Con riferimento all'incarico attribuito al dott. Lauro, ha rilevato che sussistevano tutti i presupposti per il conferimento dell'incarico e ha evidenziato che la mancata formalizzazione di una procedura comparativa, prevista dal comma 6-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, costituisce fattispecie diversa e distinta da quelle considerate dal comma 6 della norma, alla violazione del quale consegue la responsabilità erariale, precisando che il comma 6 non è suscettibile di interpretazione analogica. Ha evidenziato, poi, che le competenze del citato funzionario erano note e rinvenibili nel *curriculum*. Con riferimento all'accordo contrattuale la difesa ha rilevato che l'incarico non era generico, in quanto era relativo alla realizzazione della piattaforma per le certificazioni del credito di cui al D.l. n. 66/2014 e che non può essere attribuito al convenuto l'eventuale mancata esecuzione della prestazione.

Con riferimento agli altri contratti di lavoro stipulati con l'Ing. Evangelista, con la Sig.ra Ruzza e con il Dott. Vettese, la difesa ha rilevato che

l'istituto dello "scavalco" è consentito dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, seppur espressamente per i Comuni con popolazione inferiore a n. 5.000,00 abitanti. Il Comune di Cervaro ha n. 8.000,00 abitanti circa, ma, tenendo conto della normativa per gli Enti in dissesto di cui al D.M. Interno 24/07/2014, si trovava nella medesima condizione di un Ente di n. 1.968 abitanti; in tal contesto il convenuto ha ritenuto di poter utilizzare l'istituto in questione.

La difesa ha, quindi, evidenziato che non risulta essere stato provato il danno conseguito dall'eventuale illegittimità del procedimento seguito.

Ha, poi, rilevato che il convenuto è un semplice funzionario amministrativo e non un dirigente, che si è assunto la responsabilità di una serie di servizi senza avere le necessarie competenze, il tutto aggravato dalle condizioni fisiche che lo hanno costretto ad assentarsi dal lavoro per circa sei mesi.

Ha, poi, dedotto l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto il convenuto si è adoperato solo per consentire al Comune di garantire il normale svolgimento dell'attività amministrativa; sul punto ha, altresì, rilevato anche la scarsa

chiarezza delle delibere di Giunta in ordine al contenuto degli incarichi da affidare.

Da ultimo la difesa ha evidenziato la mancanza di prova sul danno e, in via subordinata, ha chiesto di tener conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione. Ha, poi, dedotto l'errata quantificazione del danno in quanto gli importi corrisposti al Dott. Vettese a seguito delle proroghe di mesi tre e di successivi mesi otto, pari a € 14.734,37, sono conseguenti a quanto disposto dal nuovo responsabile dell'area amministrativa. Ha concluso per l'assoluzione e, in subordine, per una diversa quantificazione del danno e per l'applicazione del potere riduttivo.

All'udienza del 6 dicembre 2018 il P.M. e la difesa hanno concluso come da verbale.

#### DIRITTO

La vicenda in esame è relativa al conferimento di incarichi di lavoro part-time ai Sig.ri Ruzza, Evangelista e Vettese, e di collaborazione autonoma al Sig. Lauro.

Con riferimento ai suddetti incarichi di lavoro part-time la posizione della Procura trova conforto nella regolamentazione normativa (art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004), in quanto il c.d. istituto

dello scavalco è espressamente consentito, come ammesso anche dalla difesa del convenuto, solo in caso di Comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti mentre il Comune di Cervaro conta circa 8.000,00 abitanti. Sussistono, quindi, le violazioni di legge censurate dalla Procura regionale.

Nel caso di specie, occorre, tuttavia tener conto del fatto il Sindaco del Comune di Cervaro, con distinte note relative ai Sig.ri Ruzza e Vettese, ha chiesto alle amministrazioni datrici di lavoro dei suddetti dipendenti, l'autorizzazione per il loro utilizzo, che è stata rilasciata (allegati n.7,8,9 e 10 alla memoria difensiva). La posizione relativa all'inquadramento contrattuale del Sig. Evangelista, dipendente del Comune di Castrocielo (FR), è analoga a quella dei Sig.ri Ruzza e Vettese. Deve, poi, rilevarsi l'oggettiva carenza di personale, tenuto conto delle delibere di Giunta municipale n. 98 e 99 del 4/09/2014 in ordine alla necessità di procedere all'assunzione di personale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio non ravvisa la sussistenza della colpa grave in ordine ai suddetti contratti.

Con riferimento al conferimento del contratto di collaborazione autonoma al Sig. Lauro per l'importo

di € 18.000,00, si rileva quanto segue.

L'art. 1 del contratto, rubricato "Oggetto dell'incarico", così dispone:

*"Il Comune di Cervaro affida l'incarico professionale per prestazione di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:*

*Coadiuvare il Responsabile del Settore Economico Finanziario nella gestione dei seguenti servizi e con le seguenti priorità:*

*Area Finanziaria (Servizio Principale)*

*Area Tributaria*

*Area Gestione del Personale"*

Al riguardo sussiste la violazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e in particolare del comma 6 lett.

a) *"l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente".*

In proposito è palese che l'affidamento del contratto non ha specificato gli obiettivi e i progetti specifici e tale grave carenza assorbe gli altri profili in contestazione.

Alla luce di quanto precede sussistono tutti gli elementi per configurare in capo al convenuto la responsabilità per danno erariale, in quanto la condotta del medesimo è connotata da colpa grave, stante il chiaro disposto normativo. Il danno va quantificato nella misura dell'intero compenso contrattualmente riconosciuto, pari a € 18.000,00, in quanto non può assumere alcun rilievo la relazione del Dott. Lauro del 19/10/2018 sull'attività svolta (allegato n. 24 alla memoria difensiva), poiché gli obiettivi devono essere predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico; inoltre, alla citata relazione, non è allegato alcun documento che comprovi quanto dichiarato e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcuna valutazione in ordine a eventuali vantaggi conseguiti dal Comune.

Ciò posto, il Collegio ritiene, però, che, data la peculiare situazione in cui si è trovato ad operare il convenuto per i motivi esplicitati nella memoria, è applicabile il potere riduttivo dell'addebito e, di conseguenza, condanna il convenuto al risarcimento del danno pari a € 10.000,00 (euro diecimila), comprensivo di rivalutazione, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, a favore del Comune di Cervaro

(FR).

Le spese di giudizio seguono alla soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

ACCOGLIE PARZIALMENTE

- la domanda del P.R. e, per l'effetto:
- condanna il convenuto al risarcimento del danno pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00), relativamente al contratto specificato in motivazione, comprensivo di rivalutazione, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, a favore del Comune di Cervaro (FR);
- assolve il convenuto per le restanti poste di danno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato in € 324,53 (trecentoventiquattro/53).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018

L'Estensore

Il Presidente

F.to Massimo Balestieri

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 8 marzo 2019

Il Dirigente

F.to Luciana Troccoli